

LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO

di

Salvatore Laganà

Presidente del Tribunale di Pisa

1. Il deposito della C.T.U.

Va, innanzitutto, tenuto conto della necessità di richiedere prontamente una proroga del termine per il deposito della relazione di consulenza tutte le volte in cui, per circostanze oggettive, la relazione non potrà essere depositata entro il termine originariamente assegnato.

Ciò significa: che la richiesta di proroga dovrà essere adeguatamente motivata; che la richiesta dovrà essere depositata, sempre attraverso modalità telematiche, in data antecedente la scadenza del termine.

E' bene che il Consulente tenga un'agenda delle scadenze, tenuto conto che il deposito della consulenza in ritardo può provocare non solo la decurtazione degli onorari ai sensi dell'art. 52, comma 2°, D.P.R. n. 115/2002, ma anche responsabilità disciplinari che negli ultimi tempi sono aumentate anche per la segnalazione delle parti, in precedenza piuttosto rara.

Il cit. comma 2° dell'art. 52 prevede che: *“Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo”*.

In base alla predetta norma, pertanto:

- Gli onorari commisurati a vacanza vanno liquidati in base al tempo originariamente concesso o prorogato, e non potrà tenersi conto del periodo di tempo successivo che oltrepassa quello già stabilito dal giudice o da quest'ultimo prorogato¹;
- Gli onorari fissi e variabili stabiliti in base alla tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 dovranno essere decurtati di un terzo;

¹ A tale proposito, va chiarito, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che la previsione *“non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine, non comporta, qualora l'incarico sia stato effettivamente o per intero svolto dopo la scadenza del termine, l'azzeramento dei compensi: la norma, infatti, “opera infatti nel senso di impedire che siano attribuite vacanze computabili oltre il numero massimo calcolabile per i giorni compresi nel termine concesso, ma non consente di acquisire senza compenso la prestazione. Se per la prestazione è previsto il compenso a vacanze, detto compenso è limitato da una soglia massima, costituita dalle vacanze possibili nell'arco di tempo stabilito dal giudice per la consegna tempestiva, secondo il limite giornaliero di vacanze.*

Questo è il senso della riduzione voluta dal legislatore, che rende logico e congruo costituzionalmente il disposto normativo, giacché altrimenti si avrebbe una sanzione sperequata per due situazioni identiche: la riduzione di solo un terzo per gli onorari a tariffa variabile e una cancellazione del compenso per gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza, ma che non hanno portato alla revoca dell'incarico, bensì alla acquisizione della relazione.”

- La proroga potrà essere concessa solo per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato: ad es. una difficoltà nell'accertamento insorta solo successivamente, che, per es., richieda analisi non preventivabili o interventi materiali sulla cosa da esaminare;

Una volta predisposta la bozza della relazione il CTU dovrà inviarla ai consulenti di parte, attendere il termine per il deposito di eventuali osservazioni e rispondere a tali osservazioni nel secondo termine assegnato in sede di relazione definitiva. Nel caso in cui, come può accadere, non vi siano consulenti di parte, la bozza va inviata agli avvocati di controparte che potranno, comunque, proporre osservazioni.

E' capitato recentemente il caso di un consulente che abbia richiesto alle parti di pronunciarsi in un termine inferiore rispetto a quello assegnato dal giudice: è certamente un errore in quanto le parti hanno la facoltà di avvalersi dell'intero termine, che è concesso nel loro interesse. Non è un termine previsto a pena di nullità ma, in ogni caso, se non rispettato, legittimerà la parte a richiedere la rimessione in termini, con obbligo del CTU di rispondere una seconda volta alle osservazioni.

Il termine concesso al C.T.U. per la risposta alle osservazioni delle parti è invece previsto nell'interesse dello stesso C.T.U.: se ritiene potrà utilizzarlo per intero, ma nulla vieta di utilizzarlo solo in parte se è in grado di rispondere alle osservazioni in un tempo più ridotto.

Nella parte finale della relazione il consulente dovrà sempre riportare le sue controdeduzioni alle osservazioni e, in particolare, se le condivide in tutto o in parte, dovrà modificare in tali punti la relazione finale.

Una volta ultimata, il C.T.U. potrà depositare la relazione esclusivamente con modalità telematiche.

E' bene ricordare, ai fini del rispetto del termine di deposito, che il deposito è correttamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine di giorno di scadenza, ai sensi del comma 7° dell'art. 16 *bis* D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221. Insieme alla relazione vanno depositati, con le medesime modalità telematiche, anche gli allegati.

Può accadere, soprattutto con riferimento agli allegati, che gli stessi eccedano la dimensione massima stabilita per i messaggi di posta certificata dalle specifiche tecniche del Ministero della Giustizia: in tal caso, sempre ai sensi del cit. comma 7° dell'art. 16 *bis* il deposito può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta certificata.

Può ricorrere il caso che non tutti gli allegati possano essere trasmessi per posta certificata in quanto non è possibile una loro scansione: penso ad una cartografia di grandi dimensioni, ad un rilievo, ad un campione di materiali ed a casi simili. In tale ipotesi soccorre il comma 9° dell'art. 16 *bis* secondo il quale il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti o documenti per ragioni specifiche. Naturalmente dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al giudice perché possa emettere un simile ordine.

Il giudice può altresì autorizzare il deposito con modalità non telematiche degli atti processuali e dei documenti quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti (comma 8°). Questa è una norma di carattere speciale e vale per il singolo processo, mentre il 4° comma dell'art. 16 *bis* prevede una norma di carattere generale, affidando al presidente del tribunale la possibilità di autorizzare il deposito con modalità non telematiche di tutti gli atti per un determinato periodo quando risulta che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. In realtà tale ultimo inciso appare abbastanza inutile in quanto il presidente del tribunale non può sapere in anticipo se verrà a scadere il termine di un atto nel periodo di malfunzionamento del sistema informatico, per cui l'urgenza, in via astratta, sussisterà sempre.

2. La richiesta di liquidazione

Tale richiesta andrà proposta anche per via telematica, possibilmente in una con la relazione, allegando sempre in via telematica tutti i documenti giustificativi.

A tale proposito è bene precisare che la richiesta deve essere dettagliata, distinguendo tra onorari e spese e deve fare specifico riferimento ai parametri utilizzati, fornendo al giudice ed alle parti la possibilità di verificare la correttezza dei conteggi.

Va ricordato, in primo luogo, che il criterio delle vacanze è solo residuale e può essere utilizzato solo quando non è possibile ricorrere ad alcuno dei parametri specificamente elencati nel D.M. 30 maggio 2002.

E' lo stesso art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 che prevede tale residualità: per la determinazione degli onorari a percentuali per le *perizie* si ha riguardo al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento, determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per le *consulenze tecniche* al valore della controversia: solo se non è possibile applicare i predetti criteri gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze

Nel caso, come sovente accade nelle consulenze tecniche redatte dagli ingegneri, si debba applicare un onorario a percentuale, come nell'ipotesi dell'art. 11 del cir. D.M., il C.T.U. dovrà in primo luogo indicare il valore della controversia e gli onorari dei singoli scaglioni di valore, precisando la percentuale applicata che, come è noto, varia da un minimo ad un massimo.

Nel caso in cui non si possa ricorrere a tali parametri, il C.T.U. dovrà indicare il numero esatto delle vacanze necessarie per l'espletamento dell'incarico, facendo attenzione a non superare il numero massimo di vacanze consentito per ciascun giorno e commisurandole, comunque, all'impegno profuso, tenuto conto che il numero di vacanze giornaliere rappresenta il tetto massimo liquidabile ma che ciò non comporta la conseguenza che debba sempre essere liquidato il massimo.

Solo in caso di quesiti particolarmente complessi, soltanto alcuni dei quali rientrino nei parametri del D.M. del 2002, può essere adottato un criterio misto parametri/vacanze e naturalmente dietro richiesta specificamente motivata.

Ritengo opportuno che la richiesta di liquidazione riporti, anche in modo sommario e schematico, tutte le attività che sono state compiute dal c.t.u., indicando anche i verbali che sono stati redatti e gli accertamenti che sono stati compiuti, nonché le eventuali proroghe richieste ed autorizzate.

3. La liquidazione

Va, in primo luogo, precisato che in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt. 50 e segg. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la determinazione dei relativi onorari costituisce **esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità**, se non quando l'interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione.

3.1. La scelta tra vacanze ed onorari fissi o variabili

Con una pronuncia ancora abbastanza recente (Cass. 25 marzo 2015 n. 619), che richiamava altre più risalenti nel tempo, la S.C. ha oggettivamente ampliato la possibilità per il giudice di ricorrere al criterio della vacanze: *“Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacanze, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale.”* (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso l'applicazione degli artt. 3 e 4 del d.m. 30 maggio 2002 per la liquidazione del compenso ad un consulente tecnico d'ufficio, incaricato di accertare, previa classificazione dei bilanci sociali e nell'ambito di un'azione di responsabilità proposta ex art. 146 legge fall., il momento in cui la società avrebbe perduto il capitale sociale e i danni arrecati dalle nuove operazioni compiute dopo lo scioglimento).

Non potrebbe, invece, essere un motivo per l'applicazione degli onorari commisurati in base alle vacanze la circostanza che il valore della causa sia indeterminabile, dovendo, in tal caso, farsi riferimento analogico ai criteri di cui all'art. 5, comma 6°, D.M. 10 marzo 2014: *“Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.”*

A tale proposito, Cass. 23 luglio 2009 n. 17333 ha affermato: *“La diversa interpretazione delle norme del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 invocata dalla*

ricorrente trova, infatti, ostacolo nella lettera dell'art. 2 delle tabelle allegata al decreto laddove, per la consulenza tecnica in materia contabile, quale deve considerarsi quella di cui è causa, è prescritto che al consulente tecnico spetti un onorario a percentuale calcolato per scaglioni. Il fatto che all'art. 1 delle stesse tabelle, nell'indicare gli elementi ai quali bisogna far capo nel determinare gli onorari a percentuale (e cioè "il valore del bene o altra utilità" per la perizia ed "il valore della controversia" per la consulenza tecnica) si specifichi che, ove non sia possibile applicare i suddetti criteri, gli onorari debbono essere commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico, non consente, a parere del collegio, di superare la lettera del su citato art. 2, in quanto, non specificando l'art. 1 quali siano i casi in cui non si ritiene possibile applicare i suddetti criteri l'interprete non può non tener conto che, sotto il vigore della L. n. 319 del 1980 la determinazione con riferimento al tempo ed alle vacanze era previsto, come criterio residuale unicamente per le prestazioni professionali non contemplate nelle tabelle o non analoghe a quelle in esse previste; e che, con riferimento alle tabelle annesse al D.P.R. n. 352 del 1988, il criterio generale posto dall'art. 1 delle stesse, e cioè del riferimento al valore della controversia per la determinazione degli onorari a percentuale per il C.T.U., viene derogato solo nei casi previsti dalle disposizioni delle stesse tabelle che prescrivano criteri di calcolo diversi (v. Cass. 20874/05).

Va precisato però che diversa e più recente giurisprudenza della S.C. ha ritenuto, al contrario, che *“nel sistema di cui al d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ed ai sensi dell'art. 2 delle tabelle allegata al citato d.m. 30 maggio 2002 al consulente tecnico in materia contabile spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia; tuttavia, ove non sia possibile determinare il valore della controversia, si applica il criterio residuale, di cui all'art. 1 delle medesime tabelle, di commisurare l'onorario al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico”* (cfr. Cass. 2 settembre 2013 n. 20116).

In effetti, a parere del relatore, un'interpretazione aderente alla lettera della norma consentirebbe di ritenere prevalente questa seconda soluzione: l'art. 1 consente di applicare gli onorari commisurati al tempo e, quindi, il sistema delle vacanze, *se non è possibile applicare i criteri predetti*, cioè il valore del bene o di altra utilità, per le perizie, o il valore della controversia, per le consulenze tecniche, e non (o non soltanto) se si tratta di accertamenti non contemplati nelle tabelle.

3.2. Le vacanze

Va, in primo luogo, segnalato il fondamentale principio stabilito dall'art. 4, comma 7°, L. 8 luglio 1980 n. 319: *il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero di vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione”*.

Secondo la giurisprudenza *“in tema di liquidazione del compenso ai periti, a norma dell'art. 4 legge 8 luglio 1980, n. 319, il calcolo del numero delle vacanze va operato con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state necessarie*

per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione, mentre la possibilità di aumento del compenso, per la difficoltà dell'indagine o la durata della ricerca, è dalla legge affidata alla discrezionalità valutativa del giudice di merito” (cfr. Cass. 3 maggio 1989 n. 2055; Cass. 20 febbraio 2012 n. 2410);

La sentenza della Corte di legittimità da ultimo citata ha precisato che la valutazione del magistrato, nella liquidazione del numero complessivo delle vacanze, deve fare riferimento *“al prevedibile impegno temporale occorso al consulente per assolvere l'incarico. Il termine fissato per il suo svolgimento non può, per l'effetto, costituire un parametro certo per tale valutazione ma ne costituisce, per espresso dettato normativo, una variabile indipendente.”*

Sulla base di tali condivisibili principi, il calcolo delle vacanze va effettuato, con giudizio *ex post* e con rigorosa valutazione, con riferimento al tempo effettivamente necessario al C.T.U. per adempiere l'incarico affidatogli, indipendentemente dal termine assegnatogli per il suo svolgimento, che costituisce soltanto il limite invalicabile per la liquidazione di ulteriori vacanze nel caso in cui la prestazione non sia completata entro il termine stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti non imputabili all'ausiliario del giudice e sempre nel rispetto della regola stabilita dall'art. 4 L. 7 agosto 1980 n. 319 secondo la quale (ad eccezione degli incarichi svolti alla presenza dell'Autorità giudiziaria) il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno, tenuto conto che la vacanza è di due ore.

Unica eccezione è quella prevista dal comma 6° della norma citata, secondo il quale tale limitazione non si applica agli incarichi espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.

E' previsto (comma 3° dell'art. 4) che l'onorario per le vacanze può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni e può essere aumentato sino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

3.3. Gli onorari fissi e quelli variabili

Gli onorari fissi, cioè quelli determinati dal D.M. 30 maggio 2002 in una misura non suscettibile di modifica (se non in funzione delle percentuali applicabili in aumento o in diminuzione per la complessità dell'incarico, l'urgenza o il ritardo nel deposito dell'elaborato) sono in realtà molto limitati e riguardano in gran parte medici legali, chimici o biologi; non riguardano gli ingegneri i cui onorari sono sempre *variabili*, nel senso che prevedono un minimo e un massimo o *a percentuale*, nel senso che sono collegati al valore della controversia, con scaglioni di valore a cui si applica una percentuale ricompresa tra un minimo ed un massimo, man mano decrescente con riferimento al valore dello scaglione e con la previsione di un compenso minimo, in ogni caso dovuto, e di uno scaglione massimo, il cui superamento non comporta alcun aumento sugli onorari.

Val la pena notare che per le perizie o consulenze tecniche riguardanti materie che normalmente vengono commesse all'accertamento degli ingegneri (artt. 11, 13, 14, 15, 16 e 17), lo scaglione massimo è rimasto quello di € 516.456,90, il vecchio miliardo di lire, che aveva ancora un senso prima dell'euro, e che adesso equivale, al più, ad un appartamento di medio valore, per non parlare di una consulenza in materia di infortunistica del traffico o della circolazione, il cui valore massimo è fissato in € 51.645,69, con un valore minimo, gelosamente mantenuto, di € 258,23, e la strana, ma non tanto, previsione delle vacanze per il medesimo accertamento in sede penale.

Gli onorari fissi o variabili, ai sensi del 2° comma dell'art. 51 D.P.R. n. 115/2002, possono essere aumentati sino al 20% se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

E' una norma che si affianca alla previsione di raddoppio o di maggiorazione del 50% delle vacanze di cui al comma 3° dell'art. 4 L. n. 319/1980 precedentemente citato: nel caso di specie però l'urgenza dell'adempimento non è legata ad un termine temporale che può tranquillamente oltrepassare quello particolarmente ristretto previsto dal cit. art. 4 .

3.4. Gli accertamenti plurimi

Ai fini della quantificazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio chiamato a svolgere distinti accertamenti, benché nell'ambito di un unico incarico, la possibilità di considerare l'autonomia di talune indagini può determinare l'attribuzione, in suo favore, di un compenso unitario che derivi dalla somma di quelli relativi ai singoli accertamenti, purché i parametri da valutare per ciascuno corrispondano ai rispettivi valori. (Cfr. Cass. 27.10.2014 n. 22779: Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, riguardante la liquidazione, nell'ambito di una controversia concernente il saldo, al netto di interessi non dovuti, di due distinti rapporti di conto corrente, di sei accertamenti, autonomamente considerati ai fini del calcolo del compenso complessivo effettuato, per ciascuno di essi, sulla base del valore della causa).

Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti. (Nella fattispecie, relativa alla quantificazione del danno subito da una società per la cattiva gestione da parte dell'amministratore e dei sindaci, la S.C., essendo necessarie specifiche indagini in tema sia di bilanci che di consulenza amministrativa, contabile e fiscale, ha ritenuto giustificata l'applicazione di criteri distinti di determinazione del compenso a seconda dell'attività svolta, ancorché considerata unitariamente in relazione all'unico finale accertamento demandato dal giudice: cfr. Cass. 23 marzo 2007 n. 7186).

Va osservato che anche recentissimamente (cfr. Cass. Sez. II, 28 gennaio 2015 n. 1580) è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale “in tema di liquidazione del compenso a periti e consulenti tecnici di ufficio,

la pluralità delle valutazioni e degli accertamenti richiesti non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso". Il principio richiamato costituisce un'elaborazione ormai costante: "ai fini della determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico di ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico. Di conseguenza, il compenso deve essere unitario, mentre la pluralità delle valutazioni richieste può rilevare solo ai fini della determinazione giudiziale del compenso, che la legge fissa tra una misura minima ed una massima"(cfr. Cass. 16 febbraio 2006 n. 3414, conf. Cass. n. 7837/1994 e n. 9761/1997). La sentenza della S.C. n. 21224 in data 8 ottobre 2014 chiarisce meglio il concetto di unitarietà dell'incarico e della possibilità di liquidare plurimi onorari anche in caso di incarico unico, collegandolo all'accertamento richiesto dal giudice e ritenendo che quando si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, ciò legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti. Assume rilievo anche, ai fini della decisione da assumere, Cass. 25 marzo 2010 n. 7174 : "in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dall'art. 29 del d.m. 30 maggio 2002 riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti distintamente dagli artt. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso."

3.4.1. Gli accertamenti plurimi di stima dei beni

Per giurisprudenza ormai consolidata della S.C. , in caso di accertamenti plurimi di stima di beni, anche se compiuti sulla base di un incarico unitario, appare giustificata una determinazione degli onorari del C.T.U. che consista nella risultante della somma di ciascuno dei beni stimati, eccettuato il caso che la stima abbia avuto ad oggetto beni artificiosamente frazionati o abbia richiesto operazioni puramente ripetitive (cfr., a tale proposito, Cass. 31 marzo 2006 n. 7632: *"In tema di compenso degli ausiliari del giudice, qualora la valutazione abbia avuto ad oggetto una pluralità di cose pignorate, all'esperto competono distinti onorari per ognuno degli importi stimati, salva la necessità di riaccorpate i beni artificiosamente frazionati o appartenenti a un complesso di unità uguali o simili, che abbiano richiesto operazioni peritali puramente ripetitive; peraltro, la liquidazione del compenso deve essere compiuta con riferimento all'accertamento richiesto dal giudice sicchè, nel caso di accertamenti plurimi, anche se compiuti in base ad incarico unitario, è legittima la determinazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti"* così anche Cass. 23 marzo 2007 n. 7186 *"Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento*

plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti.” Conf. Cass. 198 dicembre 2002 n. 18092);

La giurisprudenza citata ha avuto modo di chiarire che la liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, chiamato per determinare il valore di una serie di beni immobili, rientrando nella materia dell'estimo, deve attenersi al criterio desunto dal D.P.R. n. 352 del 1988, art. 13, ora art. 13 D.M. 30 maggio 2002 che fa riferimento *“all'importo stimato”,* diverso per scaglioni con il limite massimo di un miliardo (ora di € 516.456,90, chiarendo che *“nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, "l'importo stimato" è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una pluralità di immobili molto diversi tra loro, l'importo stimato" è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative. Pertanto, ogni "importo stimato" deve essere sempre contenuto nel limite del massimo scaglione di un miliardo di lire, salvo che, per i valori ad esso superiore, ove ne sussistano le condizioni, possa farsi ricorso all'applicazione della L. n. 319 del 1980, art. 5 (ora art. 52 D.P.R. n. 115/2002, n.d. Est.) (sentenza 17/4/2001 n. 5608)”*.

3.5. L'impossibilità di calcolare cumulativamente gli onorari di cui agli artt. 11 e 12 D.M. del 2002.

La giurisprudenza della S.C. ha da tempo chiarito che sussiste un rapporto di specialità tra le due norme, nel senso che la seconda è speciale rispetto alla prima per cui l'applicazione dell'una esclude necessariamente l'altra (cfr., a tale proposito, Cass. Sez. II, 18 settembre 2009 n. 20235: *“In tema di compensi dovuti al consulente tecnico d'ufficio, l'art. 12 del d.m. 30 maggio 2002, n. 115 costituisce una norma speciale, che deroga al criterio generale indicato dall'art. 11 del medesimo decreto: pertanto, qualora in una controversia concernente un rapporto contrattuale di appalto l'indagine commessa al consulente non sia limitata ad operazioni di mero controllo e verifica, ma si estenda ad altri tipi di accertamenti (nella specie, l'accertamento delle somme dovute a seguito dell'opposizione delle riserve iscritte), il criterio di liquidazione è quello fissato in via generale dall'art. 11 cit. per la consulenza in materia di costruzioni edilizie”* nonché Cass. 24 aprile 2010 n. 9849; *“Una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la determinazione del costo delle opere realizzate in esecuzione di un appalto, da effettuarsi tenuto conto dei prezzi concordati o di quelli di mercato, nonché delle opere misurate ed eseguite secondo progetto, costituisce consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e di misura e contabilità dei lavori, e non in materia di costruzioni edilizie; per la liquidazione del relativo onorario si applica, quindi, l'art. 12 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 (oggi art. 12 del decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002), che prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo, e non già l'art. 11 dello stesso d.P.R., che prevede un onorario a percentuale, calcolato per scaglioni, rispetto al quale l'art. 12 è norma di carattere speciale”*

Per i casi specifici, cfr. Cass. 2 marzo 2066 n. 4655: *“Una consulenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto la determinazione del costo delle opere eseguite a completamento di un appalto, da effettuarsi tenuto conto degli anni di cantiere e degli oneri accessori, oltre che delle fatture prodotte, costituisce consulenza tecnica in materia di misura e contabilità dei lavori, e non in materia di costruzioni edilizie; per la liquidazione del relativo onorario si applica quindi l'art. 12 del d.P.R.27 luglio 1988,n.352, che prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo, e non già l'art. 11 dello stesso d.P.R. - che prevede un onorario a percentuale, calcolato per scaglioni - aumentabile fino al doppio in caso di particolare complessità ed importanza della prestazione, ai sensi dell'art.5 legge 8 luglio 1980,n.319.”*

3.6. L'importo per la valutazione parametrica

Quanto all'importo da prendere a base per la valutazione parametrica ex art. 13 D.M. 30 maggio 2002 è da ritenere, che lo stesso non debba trarsi dal petitum della causa, che può ben essere superiore od inferiore rispetto all'accertamento richiesto, bensì dall'oggetto dell'accertamento stesso, tenuto conto che è lo stesso art. 13 che fa riferimento all'*importo stimato*.

Più particolare è l'interpretazione della determinazione dell'importo per quanto riguarda l'art. 11, posto che la norma non fa riferimento alle modalità di calcolo del valore, per cui dovrebbe farsi riferimento al criterio generale stabilito dal cit. art. 1 D.M. 30 maggio 2002: *per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la **perizia** al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la **consulenza tecnica** al valore della controversia.*

Nessun problema, naturalmente, se valore della controversia ed oggetto dell'accertamento coincidono; i problemi sorgono quando il valore dell'accertamento è inferiore o superiore rispetto a quello della controversia o in caso di quesiti plurimi, che possono essere autonomamente liquidati e cumulati: per ciascuno di essi dovrà farsi riferimento all'intero valore della controversia?

Ritengo che debba farsi riferimento a ciascun capo della domanda cui i singoli accertamenti si riferiscano e che, quindi, in tali limiti, il valore della controversia possa essere frazionato per singole domande connesse ai singoli accertamenti e ciò, si ripete, solo ai fini della liquidazione di quesiti plurimi.

Quanto alla consulenza tecnica in materia di infortunistica stradale, prevista dall'art. 17, il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa; nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità: un criterio che oggettivamente appare non particolarmente benevolo per il c.t.u. che non solo sarà limitato da uno scaglione massimo piuttosto esiguo, ma, in caso di più cose da valutare, potrà tener conto solo del maggior danno.

3.7. L'aumento ex art. 52 D.P.R. n. 115/2002.

E' stato chiarito dalla giurisprudenza della S.C. che *“costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento sino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che pur non presentando aspetti di unicità o, quanto*

meno, di assoluta rarità, risultino comunque aver impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico scientifica, complessità e difficoltà” (cfr. Cass., sez. I, 8 ottobre 1997 n. 9761; cfr. anche Cass. 18 settembre 2009 n. 20235:” La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dall'art. 52 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione. L'esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato (come nel caso di specie, ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell'incarico), è insindacabile in sede di legittimità”).

Cass. n. 7632 del 2006 chiarisce che per far ricorso al criterio della maggiorazione ex art. 52 T.U. sulle spese di giustizia *“occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che le legge prescrive debba essere "eccezionale", sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima”*, per cui appare contraddittorio sostenere, da un lato, che trattasi di prestazione eccezionale, tale da consentire il raddoppio degli onorari, e, dall'altro, applicare il minimo degli onorari ordinari destinato normalmente a compensare le prestazioni di minor difficoltà.

Nel caso di onorari variabili o di onorari a percentuale, se si intende applicare la maggiorazione ex art. 52 D.P.R. n. 115/2002, occorre, in primo luogo, ritenere che sia applicabile il massimo della percentuale prevista dalla legge e – solo dopo tale applicazione – disporre eventualmente l'aumento ex art. 52.

Una simile posizione giurisprudenziale, del resto, appare coerente con la previsione di cui all'art. 51, comma 1°, D.P.R. n. 115/2002, che stabilisce che nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita: sarebbe del tutto incoerente dal punto di vista logico sostenere che una prestazione non meriti il massimo sotto il profilo di tali elementi di valutazione e, nel contempo, ritenere che la prestazione sia di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.

3.7. Le spese

Quanto alle spese del collaboratore del C.T.U. la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che *“In tema di liquidazione dei compensi e delle spese ai consulenti tecnici d'ufficio, gli articoli 49 e 56 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato l'art. 7 della l. 8 luglio 1980, n. 319, hanno mantenuto la distinzione tra le spese sostenute dal consulente tecnico per l'adempimento dell'incarico, il cui rimborso è subordinato alla loro documentazione e necessità, ed è rimesso, quanto alla determinazione, al libero mercato, e le spese per le attività strumentali, svolte dai prestatori d'opera di cui il consulente sia stato autorizzato ad avvalersi, in ordine alle quali trovano applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, anche in virtù della natura di "munus publicum" che caratterizza l'incarico assegnato al consulente, del quale l'ausiliario non può ignorare l'esistenza e che, inevitabilmente,*

si riflette anche sul rapporto tra l'ausiliario e il consulente.” (cfr. Cass. , Sez. II. 11 giugno 2008 n. 15535).

In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità, già formatasi sulla L. 8 luglio 1980 n. 319 aveva, del resto, ritenuto che *“ai sensi dell’art. 7, terzo comma della L. 319/1980, il consulente tecnico di ufficio deve essere preventivamente autorizzato dal giudice ad avvalersi dell’ausilio di altri prestatori d’opera per l’attività strumentale rispetto ai quesiti oggetto dell’incarico, con la conseguenza che non può essergli riconosciuto alcun compenso (neppure sotto forma di rimborso spese sostenute dal C.T.U.) in relazione all’attività svolta (nella specie: per i rilievi dei fabbricati e di una strada) da un tecnico da lui incaricato senza autorizzazione del giudice”* (cfr. Cass., Sez. II, 30 marzo 2006 n. 7499; conf. Cass. n. 11636 del 2003).

Non possono, quindi, essere liquidate, le spese di ausiliario non preventivamente autorizzate dal giudice.

Quanto alle c.d. spese vive possono essere rimborsate solo quelle documentate (cfr. Cass. 9.12.2010/07.02.2011 Ciampa), per cui vanno escluse dal rimborso quelle non documentate e quelle c.d. forfettarie, applicate sulla base di una percentuale sugli onorari, quelle di scrittura, di fotocopia, di fotografie etc., ove non sorrette da pezze di appoggio. L’unica eccezione può essere rappresentata dalle spese per l’utilizzo del mezzo proprio, ove previamente autorizzato, sulla base del chilometraggio, e per le spese di viaggio in base alle tariffe di prima classe, anche se non documentate, sui servizi di linea, ad esclusione di quelli aerei che potranno essere rimborsati solo se preventivamente autorizzati dal magistrato.

Devo dire che una cauta apertura si è registrata con la recente Cass. Sez. 6 18 settembre 2015 n. 18331: *“La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale perché insite nella presentazione dell’elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria) o per i costi di trasporto ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell’ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l’ausiliare si debba recare a cagione dell’incarico.”*

Devo dire che, in mancanza di regole certe per la determinazione di tali spese insite nella redazione dell’elaborato, le stesse, sulla base dell’ultima giurisprudenza citata, restano affidate alle prudente valutazione del giudice, sempre esposto alla norma di cui al comma 7° della L. n. 319/1980 che prevede espressamente che il magistrato è tenuto sotto la sua personale responsabilità a calcolare le spese: sarebbe stato preferibile prevedere, come del resto vale per gli avvocati, una maggiorazione percentuale, calcolata sulla liquidazione degli onorari, da riferire alle spese forfettariamente determinate.

4. Il giudizio di opposizione

Una volta ricevuto il provvedimento di liquidazione, anche questo trasmesso con mezzi telematici, il consulente o le parti del processo potranno fare opposizione entro un termine che la giurisprudenza locale in linea con la circolare del

Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile del 7.11.2012, ritiene ormai essere di trenta giorni a fronte dei precedenti venti giorni del previgente testo dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 modificato dagli artt. 15 e 34, comma 17°, del D. L.vo n. 150/2011.

L'opposizione ex artt. 15 D.L.vo n. 115/2011 e 170 D.P.R. n. 115/2002 instaura, come da giurisprudenza consolidata, un vero e proprio giudizio contenzioso in cui il giudice dell'impugnazione deve verificare la legittimità di tutti i parametri adottati ai fini della liquidazione, con l'unico limite che allo stesso è precluso l'esame di ogni questione relativa al merito della causa e, pertanto, anche quelle relative alla utilità o validità della consulenza tecnica (Cfr. Cass. 13 giugno 1995 n. 6684; 30 marzo 2006 n. 7499; 7 febbraio 2011 n. 3024: *“nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al consulente tecnico, ai sensi dell'art. 11 legge 8 luglio 1980 n. 319, non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede”*.)

L'interesse a ricorrere, che è il presupposto fondamentale a cui è subordinata l'azione, si identifica soprattutto nella contestazione dell'ammontare del compenso riconosciuto all'ausiliario, ma anche nella scelta operata dall'autorità di addebitare nel processo civile l'obbligo della sua liquidazione ad una parte del giudizio piuttosto che ad un'altra, per cui non appare rispondente alla *ratio* della norma limitare l'operatività dell'opposizione soltanto ad una revisione dei criteri contabili utilizzati per la liquidazione, coinvolgendo il giudizio di opposizione l'esame di tutti i parametri adottati per la liquidazione, con l'unico limite di merito sopra specificato;

Solo a tal fine, la valutazione del giudice dell'opposizione può avere anche ad oggetto, sotto il profilo qualitativo, la difficoltà dell'indagine, la completezza ed il pregio della presentazione fornita, ed il giudice, ai soli fini della liquidazione, deve accertare se l'opera svolta dal consulente tecnico sia rispondente ai quesiti postigli, salvo rimanendo, naturalmente, l'apprezzamento del giudice del merito in ordine all'influenza ed utilità della consulenza eseguita ai fini della decisione della controversia (cfr., a tale proposito, Cass. 18 marzo 1992 n. 3342; Cass. 4 maggio 1998 n. 4425).